



REGOLAMENTO IN MATERIA DI TELELAVORO

Emanato con Disposizione del Direttore Generale n. 3156 del 23/02/2018

Art. 1 - Assegnazione ai progetti di telelavoro.

1. L'attività di telelavoro si svolge sulla base di un progetto generale approvato dal Direttore Generale redatto secondo l'art. 3 del D.P.R. 70 del 1999, sentiti i Responsabili delle strutture interessate dalle attività incluse nel progetto.

2. Il numero di posizioni di telelavoro sarà soggetto a verifica trascorso un anno/biennio.

3. Al fine di procedere alla scelta dei lavoratori da assegnare a posizioni di telelavoro, verrà inviata un'apposita nota direttoriale a tutti i dipendenti dell'Ateneo con invito a presentare eventuale istanza per essere ammessi all'attività di telelavoro.

4. In caso di richieste superiori al numero dei posti messi a bando, che comunque l'Amministrazione può aumentare in presenza di progetti tali da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza, UNICAM utilizzerà i seguenti criteri di scelta di cui all'accordo quadro nazionale del 23/03/2000, di seguito Accordo quadro, secondo quanto previsto dal bando:

A) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;

B) esigenze di cura di figli minori di 12 anni o nei confronti di familiari o conviventi debitamente certificate:

- figlio fino a 6 anni;

- figlio di età compresa tra 6 e 12 anni. Qualora il figlio sia disabile il punteggio assegnato è aumentato della metà; qualora sia in condizioni di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), il punteggio è raddoppiato;

- assistenza a familiare/i o convivente/i. Qualora il/i familiare/i o convivente/i sia/siano disabile/i il punteggio il punteggio assegnato è aumentato della metà; qualora sia/siano in condizioni di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), il punteggio è raddoppiato;

C) maggior tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro:

- da 20 Km fino a 40 Km;

- da 41 Km fino a 60 Km;

- da 61 Km in poi;



D) stato di gravidanza della lavoratrice.

5. Il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di scelta.

6. Il singolo progetto è redatto e approvato secondo l'art. 3, commi 4 e 5 del D.P.R. 70 del 1999 in relazione alle richieste di telelavoro presentate e deve indicare:

- gli obiettivi;
- la "telelavorabilità" delle attività interessate;
- le tecnologie da utilizzare;
- i criteri qualitativi - quantitativi di verifica della prestazione lavorativa;
- le eventuali modificazioni organizzative ritenute necessarie;
- i rientri periodici del telelavoratore, la relativa frequenza e la relativa motivazione;
- l'eventuale formazione ritenuta necessaria per il dipendente che abbia richiesto il telelavoro; nel caso in cui siano evidenziate dal Responsabile della struttura carenze formative, verranno intraprese iniziative necessarie a non precludere al lavoratore la possibilità di accedere al telelavoro;
- la durata del progetto, in ogni caso è ricompresa tra uno e due anni, salvo giustificati motivi valutati dal Direttore Generale.

7. Possono essere ammessi al telelavoro i dipendenti inquadrati in ciascuna delle categorie previste dal vigente C.C.N.L., purché svolgano attività giudicate telelavorabili.

8. L'assegnazione a progetti di telelavoro è revocabile secondo la disciplina contenuta all'art. 4 dell'Accordo quadro.

Art. 2 - Orario e reperibilità

1. L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale potrà essere distribuito nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all'attività che dovrà svolgere, fermo restando la possibilità fissare periodi di reperibilità se connessi alla prestazione lavorativa.

2. A questo proposito, si definiscono spazi temporali nell'arco della giornata in cui il lavoratore deve comunque essere reperibile. Di norma la fascia oraria per la reperibilità è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o telematiche. E' fatta salva la possibilità per il responsabile della struttura di appartenenza di concordare con il telelavoratore una diversa fascia oraria di reperibilità in relazione all'obiettivo fissato per l'attività telelavorabile. In caso di eventuale impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione ad UNICAM.



3. Durante il telelavoro non potranno essere maturate complessivamente oltre 36 ore di eccedenza. L'eccedenza maturata mensilmente dovrà essere recuperata necessariamente nel corso del mese successivo.

Art. 3 – Controllo dell'attività lavorativa

1. Le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato sarà comunicata preventivamente al lavoratore, anche attraverso la presa visione del progetto.

Art. 4 – Riunioni

1. In caso di riunioni programmate da UNICAM per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasione il lavoratore usufruisce dei servizi e delle strutture dell'Ateneo. Il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 5 – Diritti sindacali

1. Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in UNICAM, tramite sistemi telematici a cura di UNICAM. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nell'Ateneo.

2. E' garantito il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali, secondo quanto previsto per il restante personale tecnico amministrativo.

Art. 6 – Trattamento economico

1. A richiesta dell'interessato potrà eventualmente essere prevista a titolo di rimborso spese una somma forfettaria annuale, calcolata secondo le disponibilità di bilancio, in relazione al periodo telelavorato e al regime orario svolto (tempo pieno/parziale). Detta somma si intende comprensiva di ogni maggior onere o spesa (consumi energetici ecc.) purché il telelavoro abbia avuto almeno la durata di un mese.

Art. 7 - Norme di rinvio

1. Al telelavoro si applica, per quanto non diversamente previsto dal presente atto, il D.P.R. n. 70 del



1999, l'Accordo quadro sul telelavoro del 23/03/2000 e le norme di legge e contrattuali nel tempo vigenti e in quanto compatibile il capo II della legge n. 81 del 2017.

Art. 8 – Norma transitoria

1. Con l'inizio del telelavoro attivato in applicazione del presente atto termineranno gli accordi di telelavoro in corso.